Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 19 giugno 1933 - Anno XI** **Numero 141**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 19 GIUGNO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza**: Elenco delle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiate nell'estrazione dei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 maggio 1933-XI.

(2297)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2097**.
Modifiche allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2226, 31 ottobre 1929, n. 2480, 30 ottobre 1930, n. 1915, e 1° ottobre 1931, n. 1436;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

È soppresso l'art. 102.

In conseguenza della soppressione del detto articolo e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la « Scuola di neurologia ».

Gli articoli dal 30 al 43 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 30. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di perfezionamento in statistica, della quale è direttore il professore di statistica della predetta Facoltà.

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in statistica ».

« Art. 31. — Alla Scuola di perfezionamento in statistica possono iscriversi, per il conseguimento del diploma, soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in statistica.

Il Senato accademico su proposta del Consiglio della scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possano dar diritto all'iscrizione ».

« Art. 32. — La durata degli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento è di un biennio ».

« Art. 33. — Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in statistica gli iscritti pagano:

una tassa d'iscrizione;
un contributo annuale di laboratorio;
una sopratassa di esame;
una tassa di diploma.

L'ammontare delle tasse d'iscrizione e delle sopratasse di esami di profitto e di diploma è uguale a quello fissato dalla legge per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. La tassa di diploma, devoluta all'erario, è fissata in L. 200. Il contributo annuale di laboratorio viene determinato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore della scuola in relazione alla natura e alla durata delle ricerche che si compiono ».

« Art. 34. — Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento è necessario aver frequentato, durante il biennio, le seguenti materie:

1) statistica metodologica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

2) demografia (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

3) sociologia (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

4) statistica economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

5) geografia politica ed economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

6) matematica per le scienze sociali (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), semestrale;

7) biologia per le scienze sociali (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

8) economia politica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
9) scienza delle finanze (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
10) antropologia (corso della Facoltà di scienze), annuale;
11), 12), 13) tre materie d'insegnamento scelte dallo studente nell'elenco che segue, le quali siano giudicate dal Direttore come coordinate tra loro e con le precedenti:
algebra complementare (corso della Facoltà di scienze);
calcolo infinitesimale (corso della Facoltà di scienze);
geometria analitica (corso della Facoltà di scienze);
zoologia (corso della Facoltà di scienze);
botanica (corso della Facoltà di scienze);
fisiologia (corso della Facoltà di medicina);
igiene (corso della Facoltà di medicina);
politica economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
economia e legislazione bancaria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
economia e legislazione agraria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
storia economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
ragioneria delle aziende pubbliche e private (corso della Facoltà di giurisprudenza);
storia antica (corso della Facoltà di lettere);
storia moderna (corso della Facoltà di lettere);
geografia (corso della Facoltà di lettere) ».

« Art. 35. — La Scuola integra l'insegnamento cattedratico di queste materie mediante esercitazioni dirette ad insegnare l'uso delle macchine calcolatrici e degli altri strumenti tecnici, le fonti dei dati statistici e il modo di adoperarle, le applicazioni dei metodi insegnati.

Il Collegio dei professori della Scuola stabilisce di anno in anno se e in quale misura e con quale programma si devono compiere le esercitazioni statistiche in relazione a singole materie d'insegnamento. Le esercitazioni sono sorvegliate dal personale assistente e tecnico ».

« Art. 36. — Per gli esami di profitto formano gruppo:

Anno I:

1. Statistica metodologica e matematica per le scienze sociali.
2. Economia politica e scienza delle finanze.
3. Biologia per le scienze sociali, antropologia.

Anno II:

1. Demografia e sociologia.
2. Statistica economica e geografia politica ed economica.

Il Direttore della scuola si riserva di fare un gruppo a parte delle materie scelte dall'iscritto o di aggiungerle ad un altro gruppo. Nel primo caso l'esame di gruppo deve essere sostenuto alla fine del secondo anno.

Nell'esame il candidato deve dar prova della sua preparazione organica nel gruppo di materie oltre che delle nozioni speciali inerenti a ciascuna di esse.

Agli effetti di questo articolo hanno valore gli esami sostenuti per le materie sopraindicate presso le singole Facoltà o Scuole, salvo l'obbligo delle esercitazioni di cui al capoverso dell'articolo seguente ».

« Art. 37. — Non può essere iscritto al secondo anno chi non abbia superato gli esami dei gruppi 1 e 3 dell'anno primo.

Non può essere ammesso ad un esame di gruppo lo studente che non abbia compiuto le esercitazioni statistiche relative alle materie del gruppo ».

« Art. 38. — Oltre l'iscrizione e frequenza ai corsi di cui all'art. 34 e la frequenza alle esercitazioni di cui all'art. 35 è necessario, per conseguire il diploma di perfezionamento in statistica, aver frequentato, durante il biennio, la Scuola a scopo di compiervi ricerche ed elaborazioni statistiche assegnate dal Direttore, ottenendone una dichiarazione di sufficienza ».

« Art. 39. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un tema di statistica approvato dal Direttore, e di un tema orale, liberamente scelto dal candidato, su un ramo delle discipline statistiche diverso da quello cui si riferisce la dissertazione scritta ».

« Art. 40. — Presso la Scuola di statistica possono essere istituiti assegni per insegnamenti statistici, e borse di assistentato, di perfezionamento o di studio, temporanee o permanenti, o da parte di enti pubblici o di privati. Detti enti o privati offrendo l'assegno o la borsa, possono subordinarla alla condizione che essa sia accompagnata dalla indicazione del nome dell'offerente o di persona che si voglia onorare. Possono altresì indicare l'oggetto dell'insegnamento o quello delle ricerche che debbono essere intraprese da colui al quale viene assegnata la borsa. Tutte le proposte in questa materia debbono ricevere l'approvazione preventiva del Direttore ed essere accettate dal Consiglio di amministrazione della Regia università ».

« Art. 41. — La Scuola di perfezionamento in statistica funziona come Scuola di statistica a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372 e del regolamento esecutivo approvato con ordinanza 17 gennaio 1928-VI, del Ministro per la pubblica istruzione.

In questo caso possono essere iscritti alla Scuola soltanto coloro i quali siano in possesso della maturità classica e con l'obbligo di pagare le tasse e sopratasse scolastiche nella misura prescritta per la Facoltà di giurisprudenza ».

« Art. 42. — Per il conseguimento di un attestato di ricerche statistiche possono essere ammessi a frequentare la Scuola di statistica gli studenti di ogni Facoltà o Scuola della Regia università di Padova, e tutti quelli che ne facciano domanda corredata da titoli giudicati sufficienti dal Senato accademico, sentito il Collegio dei professori.

In ogni caso è però condizione per l'ammissione il possesso della maturità classica.

Coloro che ottengono l'iscrizione a questo fine pagano un contributo semestrale di laboratorio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Direttore della scuola ».

« Art. 43. — Per conseguire l'attestato di ricerche statistiche è necessario aver frequentato la Scuola di statistica per non meno di un semestre.

L'attestato di ricerche statistiche viene rilasciato dal Direttore della Scuola, e da esso deve risultare la durata della frequenza alla Scuola, la natura delle ricerche eseguite e i risultati raggiunti ».

Art. 46. — La denominazione dell'insegnamento di « diritto del lavoro », di cui al n. 15, è modificata in quella di « legislazione del lavoro ».

Art. 57. — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. antichità italiche;
2. archeologia;
3. epigrafia e antichità greche e romane;
4. etica;
5. filologia bizantina;

6. filologia del Turco Osmanli;
7. filologia slava;
8. filosofia;
9. geografia;
10. glottologia;
11. grammatica latina;
12. greco moderno;
13. latino medioevale e umanistico;
14. letteratura francese;
15. letteratura greca;
16. letteratura inglese;
17. letteratura italiana;
18. letteratura latina;
19. letteratura tedesca;
20. lingua e letteratura albanese;
21. lingua e letteratura armena;
22. lingua e letteratura ebraica;
23. lingua e letteratura ungherese;
24. lingue e letterature neo-latine;
25. paleografia e diplomatica;
26. papirologia greca e latina;
27. pedagogia;
28. psicologia sperimentale;
29. sanscrito;
30. sistemi di logica e gnoseologia;
31. storia antica;
32. storia dell'arte bizantina;
33. storia dell'arte medioevale e moderna;
34. storia della filosofia;
35. storia dell'impero bizantino;
36. storia dell'impero ottomano;
37. storia moderna;
38. teoria della storia ».

Art. 58. — È sostituito dal seguente:

« Per addestrare gli studenti nella conoscenza e nell'uso delle lingue potranno essere nominati dei lettori per ciascuna delle lingue o letterature comprese fra gli insegnamenti della Facoltà ».

Art. 61. — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà propone nel manifesto annuale il piano di studi consigliato per il primo biennio.

Lo studente può modificare questo piano sostituendo ad una o a più delle materie in esso indicate altrettante materie insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 12. Le materie di altre Facoltà non possono essere in numero superiore a due ».

Art. 63. — Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole « con le limitazioni di cui all'art. 61 ».

Art. 78. — Nel primo periodo del primo comma le parole « e storia antica » sono sostituite con le parole « grammatica latina e latino medioevale e umanistico ».

Art. 80. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Seminario di filologia moderna comprende e integra gli insegnamenti di lingue e letterature neo-latine, di latino medioevale, di letteratura italiana e quelli delle letterature moderne straniere ».

Art. 82. — È sostituito dal seguente:

« Il Seminario di filosofia comprende e integra gli insegnamenti di filosofia, storia della filosofia, etica, pedagogia, sistemi di logica e gnoseologia, teoria della storia e psicologia sperimentale ».

Art. 83. — Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma: « La durata del corso del Seminario è di due anni ».

Art. 86. — Nel secondo comma dopo le parole « viene rilasciato » sono inserite le parole « dopo il biennio ».

Art. 88. — Dopo le parole « ... delle scienze storiche » sono inserite le parole « e filologiche ».

Art. 89. — È sostituito dal seguente:

« La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfezionamento:

1. di archivista paleografo;
2. di bibliotecario;
3. in archeologia e storia dell'arte;
4. negli studi storici;
5. negli studi filologici.

Il corso della Scuola, per il conseguimento di ciascuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno ».

Dopo l'art. 91 è aggiunto il seguente:

« Art. 92. — Gli insegnamenti speciali della Scuola sono i seguenti:

1. archivistica;
2. bibliografia generale e storica;
3. biblioteconomia;
4. dialetti veneti medioevali;
5. diplomatica delle Venezie;
6. numismatica;
7. storia e istituzioni di Venezia;
8. storia dell'arte veneziana ».

Art. 93 (già 92). — È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di archivista paleografo i laureati in lettere e in giurisprudenza. Gli aspiranti a questo diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove dei seguenti insegnamenti:

1. archivistica;
2. dialetti veneti medioevali;
3. diplomatica delle Venezie;
4. storia e istituzioni di Venezia.

Inoltre frequentare due dei seguenti insegnamenti e superare le relative prove:

1. bibliografia generale e storica;
2. latino medioevale e umanistico;
3. paleografia e diplomatica;
4. storia del diritto italiano ».

Art. 94 (già 93). — È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di bibliotecario i laureati in lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche e sociali, purchè forniti del diploma di maturità classica. Gli aspiranti al diploma di bibliotecario dovranno frequentare i corsi dei seguenti insegnamenti e superare le prove relative:

1. bibliografia generale e storica;
2. biblioteconomia;
3. e 4. due lettorati di lingue straniere moderne;
5. storia e istituzioni di Venezia.

Inoltre essi dovranno frequentare due degli insegnamenti sottoindicati e superare le prove relative:

1. dialetti veneti medioevali;
2. latino medioevale e umanistico;
3. paleografia e diplomatica.

Le prove dei lettorati sono orali e scritte. Inoltre il candidato durante il corso presterà opera volontaria in una Biblioteca che sarà designata dal Direttore della Scuola ».

Art. 95 (già 94). — È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte i laureati in lettere e filosofia. Gli aspiranti a detto diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove relative in

quattro degli insegnamenti sottoindicati, con preferenza di quelli non frequentati durante il corso di lettere e filosofia:

1. antichità italiche;
2. archeologia;
3. epigrafia e antichità greche e romane;
4. numismatica;
5. storia dell'arte bizantina;
6. storia dell'arte medioevale e moderna;
7. storia dell'arte veneziana ».

Art. 96 (già 95). — È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in studi storici i laureati in lettere, filosofia, giurisprudenza e scienze politiche e sociali purchè forniti del diploma di maturità classica. Gli aspiranti al diploma di perfezionamento in studi storici dovranno frequentare i corsi e superare le prove in quattro insegnamenti scelti fra quelli speciali della Scuola e fra le discipline storiche della Facoltà di lettere e filosofia o di quella di giurisprudenza ».

Dopo il detto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 97. — Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in studi filologici i laureati in lettere o in filosofia. Gli aspiranti a detto diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove in quattro insegnamenti scelti fra le discipline filologiche e glottologiche della Facoltà di lettere e filosofia o fra quelle speciali della Scuola ».

Art. 99 (già 97). — È sostituito dal seguente:

« All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale sezione della Scuola intende frequentare e presenta il suo piano di studi all'approvazione del Consiglio della Scuola ».

Art. 104 (già 103). — È sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento delle tasse nella misura che segue:

immatricolazione	L. 100
iscrizione	» 150
sopratassa esami di profitto	» 50
sopratassa esame diploma	» 50
tassa diploma	» 200 ».

Art. 105 (già 104). — Alla fine dell'articolo è aggiunta la parola « neurologia ».

Art. 106 (già 105). — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere sia scientifico, sia professionale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. fisica;
2. chimica generale inorganica ed organica;
3. botanica;
4. zoologia ed anatomia comparata;
5. istologia ed embriologia;
6. anatomia umana (biennale);
7. fisiologia (biennale);
8. chimica biologica;
9. batteriologia;
10. patologia generale e fisiopatologia (biennale);
11. farmacologia;
12. anatomia patologica e tecnica delle autopsie (biennale);
13. anatomia chirurgica e corso di operazioni;
14. patologia speciale medica;
15. patologia speciale chirurgica;
16. clinica medica generale, semeiotica e terapia (triennale);
17. clinica chirurgica generale e semeiotica (triennale);
18. clinica delle malattie nervose e mentali;
19. clinica ostetrico-ginecologica;
20. clinica pediatrica;
21. clinica oculistica;
22. clinica dermosifilopatica;
23. igiene;
24. medicina legale e infortunistica;
25. odontoiatria;
26. radiologia;
27. otorinolaringoiatria;
28. malattie del lavoro;
29. ortopedia;
30. storia della medicina.

Per gl'insegnamenti, dei quali non è specificatamente indicata la durata, questa s'intende annuale ».

Art. 107 (già 106). — È soppresso il secondo comma.

Art. 108 (già 107). — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: « e regolarmente frequentati i rispettivi corsi ».

Art. 110 (già 109). — Alla fine dell'articolo sono soppresse le parole: « e di due fra tre temi orali da lui indicati ».

Art. 114 (già 113). — I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente laureati in medicina e chirurgia, eccezion fatta per la Scuola d'igiene pubblica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica, in chimica e farmacia, in scienze naturali ed in medicina veterinaria, e per quella d'igiene scolastica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica e farmacia ».

II. Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « salvo parere della Facoltà approvato dal Senato accademico ».

Art. 115 (già 114). — È sostituito dal seguente:

« I corsi di studio hanno durata variabile da uno a cinque anni, secondo le Scuole.

Gl'insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e con le modalità fissate dal Collegio dei professori delle singole Scuole.

È inoltre obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato in un istituto o clinica della specialità per tutta la durata degli studi, a titolo di tirocinio pratico.

Il Consiglio della Scuola si assicurerà della regolare frequenza degli iscritti e non ammetterà agli esami coloro che non abbiano dato prova di sufficiente diligenza ».

Art. 117 (già 116). — Nel primo comma le parole « Il numero e la disciplina degli insegnamenti » sono sostituite con le parole « La disciplina degli insegnamenti e degli esami ».

Art. 118 (già 117). — Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole « Essi devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 119 (già 118). — Le parole « gli iscritti che » sono sostituite con le parole « gli iscritti che, a giudizio del Direttore della Scuola, ».

Art. 124 (già 123). — Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente periodo:

« 11. Scuola di neurologia, che conferisce il diploma di specialista in neurologia ».

Art. 125 (già 124). — I. Dopo l'elenco degli insegnamenti della Scuola di pediatria è aggiunto il seguente periodo:

« Internato in clinica pediatrica per due anni con servizio effettivo di assistente volontario ».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunta la « Scuola di perfezionamento di neurologia » con il relativo programma:

« *Scuola di neurologia*

(durata del corso anni 3).

Anno I:

istologia normale e patologia del sistema nervoso;
anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica e diagnostica neuropatologica.

Anno II:

diagnostica radiologica delle malattie nervose;
oftalmologia in rapporto alle malattie nervose;
clinica delle malattie nervose.

Anno III:

diagnostica radiologica delle malattie nervose;
oftalmoscopia clinica (esercitazioni);
clinica delle malattie nervose.

Tutti gli insegnamenti hanno carattere dimostrativo.

Internato di tre anni nella clinica per le malattie nervose con servizio effettivo di assistente volontario ».

Art. 127 (già 126). — I. Le denominazioni degli insegnamenti di « petrologia e giacimenti minerari »; di « geografia fisica e fisica terrestre »; di « antropologia »; di « analisi algebrica »; di « geodesia teoretica »; di « statica grafica »; di cui ai numeri 8, 15, 17, 19, 25 e 34, sono modificate rispettivamente in quelle di « geochimica e petrologia »; di « geografia fisica »; di « antropologia ed etnologia »; di « analisi algebrica ed infinitesimale »; di « geodesia »; di « calcoli numerici e grafici ».

Queste denominazioni s'intendono sostituite in tutti i casi nei quali di dette discipline è fatta menzione nello statuto.

II. Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

« 36. fisica terrestre;
37. fisica teorica;
38. cristallografia;
39. chimica analitica;
40. idrobiologia;
41. genetica;
42. istituzioni di analisi superiore;
43. istituzioni di geometria superiore;
44. algebra superiore;
45. astrofisica;
46. matematica attuariale e statistica matematica ».

Art. 133 (già 132). — Nel gruppo di materie per la laurea in scienze naturali la denominazione dell'insegnamento di « istologia ed embriologia generale » è modificata in quella di « istologia ed embriologia ».

Art. 135 (già 134). — È sostituito dal seguente:

« I laureati in matematica, qualora abbiano seguito il piano di studio proposto dalla Facoltà e purchè abbiano frequentato per un anno il corso di fisica superiore, potranno conseguire la laurea in fisica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami sulle seguenti materie:

fisica superiore;
due corsi a scelta fra mineralogia, fisica applicata, geografia fisica e fisica terrestre con eventuali esercizi;
laboratorio di fisica;
laboratorio di chimica (semestrale).

I laureati in fisica potranno conseguire la laurea in matematica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami nelle seguenti materie:

analisi superiore;
geometria superiore;
matematiche complementari;
due materie a scelta fra: astronomia, meccanica superiore, geodesia, calcolo delle probabilità con applicazioni, qualora non siano già stati seguiti nella precedente carriera;

e frequentando altresì il Seminario matematico ».

Art. 149 (già 148). — Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: « devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 43. — MANCINI.

LEGGE 15 maggio 1933, n. 616.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotto nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 maggio 1933, n. 617.

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'opposizione preveduta nell'art. 101 del Codice di commercio può essere proposta soltanto dai creditori della società ed unicamente nel caso in cui la riduzione del capitale sociale sia effettuata mediante rimborso parziale o totale ai

soci dei versamenti eseguiti, ovvero mediante liberazione di essi da ulteriori versamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 618.

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, numero 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Serradifalco è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario della « Cassa mutua calabrese infortuni agricoli » di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 settembre 1932, che scioglie il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Sezione seconda (agricola) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro e nomina il Regio commissario presso il Sindacato stesso;

Veduto il R. decreto 6 febbraio 1933 col quale sono prorogati i poteri del Regio commissario stesso sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1933;

Veduto il R. decreto 2 marzo 1933 col quale la detta Sezione seconda (agricola) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Cassa mutua calabrese infortuni agricoli » con sede in Catanzaro ed è approvato il suo nuovo statuto;

Ritenuto che il termine previsto dall'art. 5 del suaccennato R. decreto 15 settembre 1932, e prorogato dal successivo Regio decreto 6 febbraio 1933, non è stato sufficiente per l'espletamento dell'incarico affidato al predetto Regio commissario e che quindi è necessario prorogarne i poteri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario presso la « Cassa mutua calabrese infortuni agricoli » con sede in Catanzaro, sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1933.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 258. — BETTAZZI.

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1933.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giovanni Paolo Maria Pertile di Luigi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giovanni Paolo Maria Pertile, nato a Padova il 9 dicembre 1893 da Luigi e da Rebustello Amalia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Paolo Maria Pertile il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 maggio 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Giovanni Paolo Maria Pertile il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2271)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1933.
Nomina del sig. Fravega Filippo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Fravega Carlo fu Nicolò, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, designa per proprio rappresentante il sig. Fravega Filippo fu Nicolò, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fravega Filippo è nominato rappresentante del sig. Fravega Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2269)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 12 aprile 1933 tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il completamento del Policlinico di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto 21 novembre 1932, n. 1480;
Vista la convenzione stipulata in Roma il 12 aprile 1933, tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per la sistemazione e completamento del Policlinico « Monteluce » in Perugia;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Roma il 12 aprile 1933 tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per la sistemazione e completamento del Policlinico « Monteluce » in Perugia.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1933 - Anno XI
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 121.

Convenzione per la costituzione del Consorzio per la sistemazione e completamento del Policlinico « Monteluce » in Perugia.

N. 182 del repertorio.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1933 - Anno XI dell'E. F., il giorno 12 del mese di aprile in Roma, in una sala di questo Ministero, alla presenza di S. E. l'on. Araldo Crollalanza, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, avanti di me dott. comm. Giuseppe Picece, capo sezione amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, delegato alla stipulazione del presente atto, con l'assistenza dei seguenti testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti:

1° sig. Mario Bonucci fu Leopoldo, segretario federale della provincia di Perugia;

2° dott. comm. Filippo Fraghi fu Andrea, nato ad Ozieri (Sassari), capo sezione amministrativo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sono comparsi:

1° il rag. gr. uff. Cesare Oreglia di Giorgio, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministro stesso;

2° il barone comm. Salvatore Tucci fu Carmelo, direttore capo di divisione presso la Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3° il dott. comm. Giuseppe Raimoldi di Arnaldo, vice prefetto del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

tutti in [rap]presentanza e nell'interesse dello Stato giuste deleghe rilasciate rispettivamente dalle LL. EE. i Ministri per i lavori pubblici in data 2 dicembre 1932, dell'interno in data 10 dicembre 1932, e delle finanze in data 3 aprile 1933 (Direzione generale del Tesoro);

4° il comm. dott. Pietro Carloni fu Leopoldo, nato ad Umbertide, nella sua qualità di preside della provincia di Perugia, in rappresentanza della Provincia stessa ed in esecuzione delle deliberazioni prese dal Rettorato provinciale in data 6 agosto e 3 settembre 1932 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 16 agosto e 5 settembre 1932;

5° il comm. dott. Giovanni Buitoni di Francesco, nato a Perugia, nella sua qualità di podestà di Perugia, in rappresentanza del Comune stesso ed in esecuzione della deliberazione presa con i poteri della sua carica in data 3 settembre 1932 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 5 settembre 1932;

6° il comm. dott. prof. Leonardo Dominici fu Francesco, nato a Trevi, nella sua qualità di rettore magnifico della Regia università di Perugia, in rappresentanza della Regia università medesima ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Regia università in data 3 settembre 1932;

7° il nob. comm. avv. Dino Silio Assettati fu Vincenzo, nato a Perugia, presidente della Congregazione di carità di Perugia, in rappresentanza dell'Ente medesimo ed in esecuzione della deliberazione 27 luglio e 2 settembre 1932 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 16 agosto e 5 settembre 1932;

8° il conte comm. dott. Giancarlo Conestabile Della Staffa fu Francesco, nato a Firenze, presidente della Cassa di risparmio di Perugia, in rappresentanza e per conto dell'Istituto medesimo ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 settembre 1932;

9° S. E. il gr. uff. dott. Pietro Carpani fu Giuseppe, nato a Torino, prefetto del Regno, nella sua qualità di presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia in rappresentanza del Consiglio stesso.

Premesso:

che la Regia università degli studi, il Comune, la Provincia, la Congregazione di carità, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia di Perugia, hanno stabilito di costituire un Consorzio per la costruzione di vari edifici indispensabili per soddisfare le cresciute moderne esigenze dell'assistenza ospedaliera in Perugia e quello degli insegnamenti presso la Facoltà di medicina in quella Regia università;

che con decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, è stato stabilito un contributo governativo di L. 6.000.000.

Si addiviene alla presente convenzione, in forza della quale si stabilisce e si accetta quanto segue:

1°

Per la costruzione dei nuovi edifici necessari al Policlinico di « Monteluce » in Perugia si è costituito un Consorzio del quale fanno parte:

1° Lo Stato con la somma complessiva di	L.	6.000.000
2° La Regia università con la somma di	»	600.000
3° Il comune di Perugia con la somma di	»	500.000
4° La Congregazione di carità di Perugia, amministratrice dell'Ospedale civile, con la somma di	»	500.000
5° La provincia di Perugia con la somma di	»	300.000
6° La Cassa di risparmio di Perugia con la somma di	»	100.000

2°

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione che si compone:

del podestà di Perugia,

del preside della provincia di Perugia,

del rettore della Regia università di Perugia,

del presidente della Congregazione di carità di Perugia, nell'interesse dell'ospedale civile,

di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici,

di un rappresentante della Cassa di risparmio di Perugia,

di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia.

3°

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

La carica di presidente cessa con quella di consigliere, col cessare della carica che ciascuno dei consiglieri riveste presso l'Ente che rappresenta.

In ogni caso la carica di presidente non può avere durata superiore a tre anni, salvo rielezione.

4°

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed è convocato ad iniziativa del presidente o a richiesta scritta di uno qualsiasi degli Enti rappresentati nel Consorzio.

5°

Il Consiglio di amministrazione decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie, conclude i contratti di qualsiasi specie che sono stipulati dal presidente, sovraintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione e in generale provvede a tutti gli affari che concernono l'attività del Consorzio.

6°

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato alla Cassa di risparmio di Perugia.

7°

Per la sorveglianza dei lavori è costituita apposita Commissione di vigilanza, presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale e dal geometra della Congregazione di carità.

Le spese per il funzionamento della Commissione di vigilanza, i titoli di spesa e le misure e i limiti che occorresse stabilire sono determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

8°

Gli acconti sui lavori e forniture sono liquidati dal presidente del Consorzio dopo che i relativi certificati e stati di avanzamento siano stati esaminati ed approvati dall'ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potrà essere disposto se non previo collaudo da eseguirsi da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

9°

I contributi dello Stato, della Regia università degli studi e della Cassa di risparmio saranno pagati sino ai nove decimi in base agli stati avanzamento.

Per ciascun stato di avanzamento la quota di concorso dei tre Enti suddetti sarà determinata nella stessa proporzione tra il contributo complessivo di ciascuno e la spesa totale prevista. I contributi del Comune, della Provincia e della Congregazione di carità saranno versati in tre rate uguali negli anni 1933, 1934, 1935.

10°

Gli edifici da costruirsi sono i seguenti:

1. Clinica pediatrica e brefotrofio	L.	1.500.000
2. Reparto di isolamento	»	600.000
3. Clinica otorinolaringoiatrica e Istituto odontoiatrico	»	700.000
4. Istituti di patologia medica e di patologia chirurgica	»	600.000
5. Istituto di anatomia normale	»	600.000
6. Istituto di patologia generale	»	400.000
7. Clinica dermosifilopatica	»	700.000
8. Istituto di radiologia e centro di diagnosi dei tumori maligni	»	500.000
9. Sistemazione della Clinica ostetrica	»	200.000
10. Sistemazione della sala mortuaria e del reparto cadaveri	»	100.000
11. Ampliamento dei servizi generali esistenti e lavori di collegamento e di accessi	»	500.000
12. Arredamento ed attrezzamento delle cliniche e degli istituti	»	1.000.000
13. Due aule delle cliniche generali e la biblioteca dell'Accademia	»	600.000
Totale	L.	8.000.000

11°

Previo parere della Commissione di vigilanza, il Consiglio di amministrazione potrà modificare la ripartizione delle spese fra le varie opere da eseguirsi, ciò per altro, alla condizione che la somma globale dei contributi, stabiliti in lire 8.000.000 (otto milioni), non venga comunque superata.

12°

Per la redazione del progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 10 verrà bandito pubblico concorso nazionale previa determinazione delle norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione unitamente alla Commissione di vigilanza di cui all'art. 7 e ad un rappresentante del Consiglio dei clinici.

13°

Tutti i fabbricati ad eccezione di quelli destinati agli Istituti di anatomia umana, patologia generale, patologia medica e patologia chirurgica, che saranno assegnati in proprietà all'Università, passano in proprietà dell'Amministrazione ospitaliera, la quale assume tutti gli oneri relativi con l'obbligo della destinazione perpetua allo insegnamento clinico.

14°

Il Consorzio presenterà annualmente ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze ed agli altri Enti una relazione sullo stato dei lavori e delle condizioni finanziarie dell'Ente.

15°

Per quanto altro riflette il funzionamento del Consorzio e la formalità di vigilanza, ingerenza governativa e tutela economica, si osserveranno le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

16°

Per la validità della presente convenzione e per tutti i suoi effetti giuridici dovrà intervenire l'approvazione ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 21 novembre 1932, n. 1480.

17°

Il presente atto beneficia, a termini del R. decreto 22 settembre 1932, n. 2001, delle esenzioni fiscali stabilite per i contratti d'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

E richiesto io ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce in presenza alle parti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia su facciate quattordici e righe sei escluse le firme.

Il Ministro per i lavori pubblici: ARALDO CROLLALANZA.

I testimoni:

MARIO BONUCCI fu Leopoldo.

FILIPPO FRAGHI.

Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici: CESARE OREGLIA.

Il rappresentante del Ministero delle finanze: SALVATORE TUCCI fu Carmelo.

Il rappresentante del Ministero dell'interno: GIUSEPPE RAIMOLDI di Arnaldo.

Il preside della provincia di Perugia: PIETRO CARLONI fu Leopoldo.

Il podestà del comune di Perugia: GIOVANNI BUITONI.

Il rettore dell'Università di Perugia: LEONARDO DOMINICI fu Francesco.

Il presidente della Congregazione di carità di Perugia: DINO SILIO ASSETTATI fu Vincenzo.

Il presidente della Cassa di risparmio di Perugia: GIANCARLO CONESTABILE DELLA STAFFA fu Francesco.

Il presidente dell' Ufficio provinciale dell'economia: PIETRO CARPANI.

L'ufficiale rogante: GIUSEPPE PICECH.

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 7 marzo 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con nota 27 maggio 1933, numero 8490;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2270)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1933.
Inquadramento sindacale dei rivenditori di giornali e riviste con personale dipendente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione sindacale dei rivenditori di giornali e riviste con personale dipendente;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale fascista del commercio i rivenditori di giornali e riviste con personale dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia, per tutti gli effetti, dal 1° luglio 1933-XI.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1933.
Restrizione all'esercizio venatorio in territorio del comune di Zoppola in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Per tutta l'annata 1933-34 rimane vietato l'esercizio venatorio, sotto ogni forma, nella parte del territorio del comune di Zoppola (Udine) confinante a levante con il fiume Viatis; a mezzogiorno col fiume Castellana; a ponente e a settentrione col fiume Fiumetto.
La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portar quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2300)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2418-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blaschich Luigi di Giovanni, nato a Portole il 1° dicembre 1900 e residente a Trieste, Villa Opicina, 259, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Blaschich nata Basiaco di Matteo, nata il 16 maggio 1903, moglie;
2. Carmela di Luigi, nata il 18 agosto 1925, figlia;
3. Natalia di Luigi, nata il 27 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9334)

N. 11419-2417-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blaschich Pietro di Pietro, nato a Portole il 29 maggio 1881 e residente a Trieste, Guardiella, 133, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Blaschich nata Sorgo di Matteo, nata il 23 aprile 1889, moglie;
2. Virginia di Pietro, nata il 10 aprile 1913, figlia;
3. Anna di Pietro, nata il 2 febbraio 1915, figlia;
4. Angelica di Pietro, nata il 22 agosto 1919, figlia;
5. Umberto di Pietro, nato il 19 ottobre 1920, figlio;
6. Libera di Pietro, nata il 3 novembre 1922, figlia;
7. Letizia di Pietro, nata il 24 febbraio 1925, figlia;
8. Giovanni di Pietro, nato il 1° gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9331

N. 11419-2416-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Blaschich Rosina di Giovanni, nata a Portole il 12 marzo 1911 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 21, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9336)

N. 11419-2415-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasig Guido fu Carlo, nato a Mossa il 12 settembre 1902 e residente a Trieste, via Roma n. 18, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Evelina Blasig nata Bruvniach di Antonio, nata il 14 settembre 1904, moglie;
2. Irma di Guido, nata il 25 agosto 1927, figlia;
3. Gino di Guido, nato il 3 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9337)

N. 11419-2425-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Blasig vedova Maria di Andrea nata Madon, nata a Gorizia il 4 ottobre 1879 e residente a Trieste, via G. D'Annunzio n. 1, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesto fu Stefano, nato il 15 gennaio 1904, figlio;
2. Angelo fu Stefano, nato il 6 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9338)

N. 11419-2413-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasig Mario di Giov. Battista, nato a Trieste il 21 febbraio 1888 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 41, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Blasig nata Ussanovich di Matteo, nata il 17 novembre 1895, moglie;
2. Liana di Mario, nata il 29 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9339)

N. 11419-2414-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasig Mario fu Filippo, nato a Trieste il 2 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Molingrande n. 30, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Blasig nata D'Agnolo di Osvaldo, nata il 24 febbraio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9340)

N. 11419-2412-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasig Pietro fu Angelo, nato a Fiume il 14 gennaio 1897 e residente a Trieste, via Castaldi n. 9, è restituito nella forma italiana di « Biagi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Blasig nata Licen fu Giovanni, nata il 29 giugno 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 15 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Vitold Kolankowski, console di Polonia a Milano.

(2282)

In data 15 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Stanislaw Dygat, console di Polonia a Trieste.

(2283)

In data 22 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Mario Calcagno, console onorario della Repubblica Dominicana a Genova.

(2284)

In data 22 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Richard B. Haven, console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(2285)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente « Macerosa » in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1933-XI, n. 1553, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Macerosa », in comune di Lisciano Niccone (Perugia), previsti nel progetto 31 maggio 1932, approvato con decreto Ministeriale 20 luglio 1932.

(2288)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 375.

È stato chiesto dalla titolare il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 353955 dell'annua rendita di L. 21, intestato a Dolce Lucia fu Antonio, moglie di Barale Giorgio di Giovanni, domiciliato in Fossano (provincia di Cuneo).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2295)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 135.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16 —
Inghilterra (Sterlina)	64.85
Francia (Franco)	75.35
Svizzera (Franco)	369.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.15
Cecoslovacchia (Corona)	57.37
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.53
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.32
Olanda (Fiorino)	7.72
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.25
Svezia (Corona)	3.355
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.075
Id. 3,50 % (1902)	79.025
Id 3 % lordo	54.875
Consolidato 5 %	88.85
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	102.70
Id. id. id 1941	102.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 45.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	42010	2.500 —	Fiumara *Maria* fu Felice, nubile, dom. a Giffoni Sei Casali (Salerno).	Fiumara *Anna Maria* fu Felice, nubile, dom. come contro.
3,50 %	576438	115,50	Binasco *Giocondo* di Bartolomeo, dom. a Frugarolo (Alessandria) ipotecata.	Binasco *Giuseppe-Alessandro-Giocondo* di Bartolomeo, dom. come contro, ipotecata.
»	656526	346,50	Caleo *Antonia* fu Nicola, moglie di Zampaglione Lorenzo, dom. a Napoli, vincolata.	Caleo *Maria-Antonietta* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	233637	952 —	Scaglietta *Maddalena* di Giuseppe, moglie di Bobbio Felice, dom. in Alessandria.	Scaglietta *Francesca-Maria-Maddalena* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	160355	300 —	*Rebaudengo Luigina* di Felice, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza.	*Rebaudengo Luigia* di Felice, minore ecc. come contro.
3,50 %	186822	280 —	Ferrante *Emilia* di Alessandro, nubile, dom. a Diamante (Cosenza), vincolata.	Ferrante *Maria-Concetta-Amalia* di Alessandro, nubile, dom. come contro.
Buono Tes. novennale 1° serie 1940	1178	C.le 10.000 —	Spazzini Amelia fu Felice, ved. di Gatti Ettore e Gatti Ernesto e Clementina fu Ettore, eredi indivisi di Gatti Ettore fu Ernesto; con usuf. a Brusa *Costanza* fu Raffaele ved. Gatti.	Intestata come contro; con usuf. a Brusa *Maria-Costanza* fu Raffaele, ved. di *Sala Giuseppe* e di Gatti *Giosuè*.
3,50 %	151428	147 —	Semino *Rosa-Pasqualina* fu Giovanni, minore, moglie di Giuseppe Zuccarino, dom. in Isola del Cantone (Genova).	Semino *Pasqualina-Rosa* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	401213 427174	500 — 525 —	Brambilla Carlo, Angela e *Maria* fu Edoardo minori sotto la p. p. della madre Motta Giulia fu Carlo, ved. Brambilla, dom. a Milano.	Brambilla Carlo, Angela e *Mario* fu Edoardo, minori ecc. come contro.
3,50 %	643792	420 —	Bagnisco *Vega* di Alfonso, nubile, dom. a Pozzuoli (Napoli), vincolata.	Bagnisco *Maria-Vega* di Alfonso, nubile, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	234650 234652	50 — 155 —	*Antoniazzi* Emilia di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara); con usufrutto ad *Antoniazzi* Michele fu Pietro, dom. in Intra.	*Antoniazza* Emilia di Michele, minore ecc. come contro, con usufrutto ad *Antoniazza* Michele fu Pietro, dom. in Intra.
»	487381	45 —	*Putignani* Rosa fu Nicola minore sotto la tutela di Putignani Bartolomeo fu Nicola, dom. a Fasano (Brindisi).	*Putignano* Rosa fu Nicola, minore, ecc. come contro.
»	490679	1.500 —	Invernizzi *Carla* fu Pietro Giovanni, minore sotto la tutela di Invernizzi Marino fu Carlo, dom. a Melzo (Milano).	Invernizzi *Carolina detta Carla* fu Pietro Giovanni, minore ecc. come contro.
»	58089	100 —	Soncini *Carolina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Zappa Danise fu Francesco ved. di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, dom. a Milano; con usufrutto a quest'ultima.	Soncini *Maria detta Carolina* fu Angelo, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3		
3,50 %	275463	42 —	Sotgiu *Sebastiano* fu Sebastiano, dom. in Imola (Bologna) nella prima rendita e dom. a Polistena (Reggio Calabria) nella seconda rendita, ipotecate.	Sotgiu *Giovanni-Sebastiano* fu Sebastiano, dom. come contro, ipotecate.
»	386585	3,50		
3,50 % (1902)	12258	14 —	Intestate come la precedente, dom. a Piadena (Cremona), ipotecate.	Intestate come la precedente, dom. a Piadena (Cremona), ipotecate.
»	12259	49 —		
3,50 %	254332	1.015 —	Di Salvo *Grazia* di Gaetano, moglie di Ortoleva Michele, dom. a Palermo, vincolata.	Di Salvo *Maria-Grazia* di Gaetano, moglie ecc. come contro.
Con. 5 %	447954	500 —	Castellaro *Carolina* fu Domenico, ved. di Galliano Tomaso, dom. a Revello (Cuneo).	Castellaro *Maria-Carola* fu Domenico, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 20 maggio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2059)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 378.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 310706 della rendita di L. 17,50, intestato a Dolando Ottavio fu Pasquale, domiciliato in Ivrea ed ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare, quale usciere della pretura di Montanaro.

Essendo tale certificato privo del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, corrispondente alla 3ª e 4ª pagina del titolo stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, a norma dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2278)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 377.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 176294 di annue L. 1750 intestato a Migliardi Giovanna Edvige fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Riccardino Rosa fu Luigi vedova di Migliardi Luigi, domiciliata in Torino e vincolata per dote costituitasi dalla titolare con l'atto 16 gennaio 1888 rogato Cattero notaio in Torino.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2279)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 379.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4111 — Data: 16 giugno 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Aversano Massimo fu Massimo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 600, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 26 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Castelbolognesi avv. Edoardo fu Raffaele e dott. Emilio fu Leonello per conto di Castelbolognesi Lodovico ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 3 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Albini Riccardo di Filomeno — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 840 — Data: 16 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pedroni Vittorio fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2273)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 292 — Numero del certificato provvisorio: 2297 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Bergamino Maria fu Antonino, domic. a Buenos Ayres (Repubblica Argentina) — Capitale: L. 5000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 295 — Numero del certificato provvisorio: 7497 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Patì Antonio di Leonardo, domic. a Novoli (Lecce) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 296 — Numero del certificato provvisorio: 5840 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Berini Giuseppe, domic. a Toceno di Graveggia (Novara) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297 — Numero del certificato provvisorio: 3029 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Di Blasio Ernesto di Sabatino, domic. a Roseto Abruzzi (Teramo) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 2231 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Candelori Lino fu Candeloro, domic. a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*ter* — Numero del certificato provvisorio: 1850 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Nisii Antonio di Paolo, domic. a Teramo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*quater* — Numero del certificato provvisorio: 5654 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Di Giosia Biagio fu Giovanni, domic. a Teramo — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 298 — Numero del certificato provvisorio: 6330 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Di Natale Vincenzo fu Emanuele, domic. a Gela (Caltanissetta) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 28641 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Cavalaglio Giuseppe fu Giovanni, domic. a Pretola di Perugia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 301 — Numero del certificato provvisorio: 32479 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Tortis Gino di Pasquale, domic. a Nettuno (Roma) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 302 — Numero del certificato provvisorio: 21252 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Fabbri Giuseppe fu Antonio, domic. a Forlì — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304 — Numero del certificato provvisorio: 1529 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Malaspina Pasquale di Vincenzo e De Michetti Doca fu Felice, domic. a Teramo — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 1490 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Preziosi Santa — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 305 — Numero del certificato provvisorio: 24567 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Tomasi Caterina fu Bortolo, maritata De Polo, domic. a Tarzo (Treviso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306 — Numero del certificato provvisorio: 5678 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Berengario di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 5679 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Luigi di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306-*ter* — Numero del certificato provvisorio: 5680 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Emanuele di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 308 — Numero del certificato provvisorio: 5990 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Rossi Giacomo di Giovanni Battista, domic. a Socchieve (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 309 — Numero del certificato provvisorio: 13793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Zilli Ernesto fu Giovanni, domic. a Udine — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 310 — Numero del certificato provvisorio: 12766 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Cristarella Raffaele di Saverio, domic. a Reggio Calabria (Rione Catona) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 311 — Numero del certificato provvisorio: 14644 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Pilagatti Giacomo di Nicola, domic. a Cassano Jonio (Cosenza) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 312 — Numero del certificato provvisorio: 14645 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Mungò Gioacchino fu Tommaso, domic. a Cassano Jonio (Cosenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 313 — Numero del certificato provvisorio: 842 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Ciluffo Antonino fu Francesco, domic. a Milano — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 314 — Numero del certificato provvisorio: 20709 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Fornaseri Maria di Matteo, domic. a Benevagienna (Cuneo) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 315 — Numero del certificato provvisorio: 27205 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Bortolussi Fedele fu Valentino, domic. a Morsano al Tagliamento (Udine) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 316 — Numero del certificato provvisorio: 34759 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 6 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pasqualis Fulvio fu Francesco, domic. a Strassoldo (Udine) — Capitale: L. 300

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, 31 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1624)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.